

BGer 2C_168/2015 vom 21. Februar 2015

Bundesgericht, 2015-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_168_2015

FR: TF 2C_168/2015 du 21 février 2015

IT: TF 2C_168/2015 del 21 febbraio 2015

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189).

E. 1.2

Nella misura in cui il procedimento si riferisce all'inammissibilità della domanda di riesame della decisione con la quale è stata pronunciata, nel merito, la revoca del permesso di domicilio di cui il ricorrente era titolare e che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici, l'impugnativa, trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico, è di principio ricevibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF a contrario; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

E. 1.3

In virtù dell' art. 99 LTF il nuovo referto medico redatto il 2 febbraio 2015 e prodotto dinanzi a questa Corte è invece inammissibile e non verrà considerato.

E. 2.1

Per prassi costante, quando l'autorità alla quale è stata sottoposta una domanda di riesame rifiuta di entrare nel merito della stessa, un ricorso può unicamente riferirsi alla fondatezza di detto rifiuto (DTF 113 Ia 146 consid. 3c pag. 153 seg.). Altrimenti detto incombe al ricorrente dimostrare concretamente in che l'autorità precedente avrebbe negato a torto la sussistenza dei requisiti di riesame. Ora, in relazione al giudizio d'inammissibilità della decisione di riesame, il ricorrente non accenna minimamente alla violazione dell' art. 29 Cost. Per quanto concerne invece l'asserita disattenzione degli art. 3, 8 e 14 CEDU le censure, del tutto immotivate (art. 42 LTF), sono inammissibili. Il ricorso, in quanto concerne il riesame della revoca del permesso di domicilio, sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.2

Nella misura in cui il gravame dovrebbe essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, occorre rammentare che con tale rimedio di diritto può essere invocata solo la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF), ciò che il ricorrente non fa valere, perlomeno non conformemente alle rigorose esigenze di motivazione di cui all' art. 106 cpv. 2 LTF . Al riguardo va precisato che la lamentata violazione del diritto di essere sentito - subita nel corso della procedura ricorsuale cantonale concernente la revoca del suo permesso di domicilio - esula dal presente procedimento: la censura è quindi irricevibile. Lo stesso dicasi per quanto egli censura una disparità di trattamento con altri stranieri i cui casi sarebbero stati esaminati con più benevolenza. Anche trattato quale ricorso sussidiario

costituzionale l'impugnativa è pertanto inammissibile.

E. 2.3

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

E. 3.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 3.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.